



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale in Scienza ed Economia del Cibo

Classe di laurea magistrale LM/GASTR

Dipartimento di riferimento Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienza ed Economia del Cibo (LM-GASTR) definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - a) il Comitato di indirizzamento.
 - b) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Scienza ed Economia del Cibo, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti.

La Commissione Didattica:

 - a) istruisce le procedure per la predisposizione dell'ordinamento didattico, del quadro degli insegnamenti e delle attività formative e del piano degli studi;
 - b) formula proposte e pareri in merito alla valutazione dell'attività didattica;
 - c) istruisce le pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, piani di studio individuali, ecc.);
 - d) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche.

Art. 4 **Piano degli studi**

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.
3. Il piano di studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato ogni anno, in prima istanza, dal Consiglio del Corso di Studio e, in seconda istanza, dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio del Corso di Studio.

Art. 5 **Accesso al corso di laurea magistrale**

1. Il Corso di laurea magistrale in Scienza ed Economia del Cibo è ad accesso non programmato.
2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
3. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienza ed Economia del Cibo occorre possedere uno dei seguenti requisiti curriculari:
 - a) laurea triennale nelle classi: L-GASTR - Scienze, Culture e Politiche della Gastronomia; L-15 - Scienze del turismo; L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-20 - Scienze della comunicazione; L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali; L-26 - Scienze e tecnologie alimentari-; L-33 Scienze Economiche; o nelle corrispondenti classi attivate ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
 - b) laurea triennale o magistrale in altra classe con un'acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) tra i Settori Scientifico Disciplinari evidenziati nella tabella sotto riportata.

Numero minimo di CFU da acquisire tra diversi Settori Scientifico Disciplinari ai fini dell'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienza ed economia del cibo

Settori Scientifico Disciplinari	CFU minimi
SECS-P/01 Economia politica; SECS-P/03 Scienza delle finanze; SECS-P/07 Economia aziendale; SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese; SECS-P/09 Finanza aziendale; SECS-P/10 Organizzazione aziendale.	30
IUS/03 Diritto agrario; IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico; IUS/14 Diritto dell'Unione Europea; IUS/20 Filosofia del diritto.	12
CHIM/03 Chimica generale e inorganica; CHIM/10 Chimica degli alimenti.	6
SPS/07 Sociologia generale; SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro; SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio.	12

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima della verifica della preparazione individuale di cui al successivo comma.
5. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 3, l'adeguatezza della personale preparazione e l'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate dalla Commissione Didattica, mediante valutazione della carriera pregressa, alla quale seguirà una prova o colloquio di accertamento delle conoscenze e competenze del laureato. I candidati potranno perfezionare l'immatricolazione dopo avere superato il colloquio. L'eventuale esito negativo della verifica/colloquio comporta la non ammissione al corso di laurea magistrale. Sono esonerati da tale prova o colloquio i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 che abbiano riportato nell'esame di laurea una votazione pari o superiore a 90/110.
6. L'iscrizione al Corso di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nel Regolamento didattico del corso di studio.

Art. 6 **Attività di tirocinio**

1. Il Corso di Studio magistrale, oltre alle attività formative in aula, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, prevede l'attività formativa di tirocinio in collaborazione con imprese, centri di formazione e di ricerca, enti pubblici o privati, italiani o stranieri. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea magistrale appositamente incaricato.

Art. 7 **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto che approfondisce le basi metodologiche e scientifiche di un aspetto relativo all'ambito scientifico e culturale degli insegnamenti in cui si articola il Corso di laurea magistrale in Scienza ed Economia del Cibo. L'ambito della ricerca viene concordato in seguito a colloqui con i docenti dei corsi disciplinari. Pur mantenendosi l'originalità della proposta progettuale lo studente potrà essere inserito in attività di ricerca in atto, in modo da beneficiare anche della relazione e del confronto con i ricercatori impegnati nelle ricerche e far esperienza delle dinamiche connesse. A tal fine la fase progettuale del lavoro per la prova finale viene concordata col docente. Nella successiva fase di realizzazione, da condurre in modo autonomo ma sotto la continua supervisione del docente-relatore, lo studente è tenuto a riportare e discutere i risultati ottenuti e ad analizzarli criticamente. La prova finale consiste, formalmente, nella discussione in seduta pubblica, di fronte a una commissione di laurea, dell'elaborato scritto relativo alle attività di ricerca svolte, in merito al quale la commissione esprime la propria valutazione.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento ed è pari a 20 CFU.
3. I criteri per l'attribuzione del punteggio finale prevedono che la Commissione possa attribuire fino ad un massimo di 10 punti utilizzando i seguenti parametri di valutazione:
 - a) stesura del manoscritto: organizzazione dell'elaborato, precisione e riferimenti bibliografici;
 - b) esposizione: proprietà di linguaggio, competenza nella materia trattata e risposte esaurienti ai quesiti;
 - c) capacità dello studente di essere autonomo nello sviluppo della ricerca.
4. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese.

Art. 8
Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti
2. L'elenco delle propedeuticità, qualora previste, è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9
Curricula

1. All'interno del corso di laurea magistrale non sono previsti curricula.

Art. 10
Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Scienza ed Economia del Cibo è definita dal Consiglio di Corso. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è di tipo misto, almeno il 20% delle attività verrà erogato in modalità telematica-online. La lingua in cui si tiene il corso è principalmente l'italiano, tranne un insegnamento che sarà proposto in lingua inglese.
3. I crediti formativi assegnati a ognuna delle tipologie formative di cui sopra sono definiti nell'allegato B1 del presente Regolamento.
4. Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività utile al conseguimento del titolo universitario. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di attività, di cui 8 ore dedicate a lezioni frontali o ad attività didattiche equivalenti.
5. Nelle 25 ore di attività corrispondenti al credito formativo universitario, il Consiglio di Studio potrà definire, dove previsto, anche un determinato numero di ore dedicate ad attività formative di carattere esperienziale e ad elevato contenuto pratico.

Art. 11
Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale.
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.
4. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
5. Gli appelli degli esami di profitto iniziano dopo la conclusione dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
6. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Consiglio del Corso di Studio. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento della qualifica di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del delegato competente.

7. Lo studente viene informato dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può rifiutare l'esito dell'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale.
8. Gli esiti delle prove parziali sono verbalizzati provvisoriamente in attesa dell'esito della prova conclusiva di esame.
9. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è non inferiore a diciotto trentesimi. Può essere attribuita la lode, qualora lo studente abbia ottenuto il voto massimo.
10. Al termine dello svolgimento dell'attività formativa "Lingua Inglese livello B2", lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 12

Obblighi di frequenza

1. Le attività formative caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di Studio non prevedono l'obbligo di frequenza.
2. Le modalità e i limiti alla frequenza dei corsi sono definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 13

Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto.
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 CFU.

Art. 14

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione definitiva in Consiglio di Dipartimento.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.